

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA**

Il Giudice di Pace di Altamura Dott. RAFFAELE MINOIA, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. xxx / 2023 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2023

**TRA**

Parte istante: **SOCIETA' (OMISSIS)** rappr. e dif. dall'Avv. **OMISSIS (OMISSIS)**

**E**

Controparte: **BANCA(OMISSIS)** rappr. e dif. dall'Avv. **OMISSIS (OMISSIS)** OGGETTO: Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie cod. 140999.

Udienza di precisazione delle conclusioni: 21.9.2023.

**CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:**

“Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, previo accertamento del diritto della **SIG.RA OMISSIS**, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB (nella versione ratione temporis applicabile), al rimborso della quota parte di oneri connessi ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti di cui in premessa, per l'effetto condannare la società **BANCA** in persona del legale rappresentante p.t., al versamento in favore della società attrice, per conto della **SIG.RA OMISSIS**, dell'importo quantificato in atti di € 1.009,45 secondo il criterio pro rata temporis ovvero dell'importo maggiore o minore che risulterà di equità e giustizia, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata al soddisfo ed interessi ex art. 1284 c. 4 c.c., dichiarando espressamente di voler contenere tale domanda entro i limiti di competenza per valore del giudice adito, con espressa rinuncia per l'eventuale eccedenza. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

**CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:**

“Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della Banca convenuta relativamente alla richiesta delle commissioni istruttorie nella misura pagata all'agente in attività finanziaria a titolo di provvigioni per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto.

Accertare l'inesistenza e/o nullità dell'atto di citazione e pertanto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per “difetto di sottoscrizione” dell'atto introduttivo e della procura alle liti, atteso il contrasto con la regola di cui all'art. 23 c. 21 del D. Lgs. n. 82/2005.

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea applicare ai fini del calcolo dell'importo da restituire il criterio del costo ammortizzato secondo la curva degli interessi.

Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, applicare l'art. 92 c. 2 c.p.c. per le ragioni sopra esposte.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di “inesistenza e/o nullità dell'atto di citazione” per essere stata attestata, con la notifica avvenuta ai sensi della L. n. 53/1994, la conformità della copia informatica della procura alle liti alla copia analogica e non anche dell'atto di citazione, pure munito di sottoscrizione analogica.

Deve prendersi atto, invero, in primo luogo, che vi è comunque agli atti attestazione di conformità, datata 2.5.2023, sia dell'atto di citazione, quanto della procura che della relazione di notifica.

In ogni caso, si ritiene, anche in ragione del fatto che la convenuta, al di là della mera petizione di principio non ha mai disconosciuto la conformità della copia notificatale a quella analogica che, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 14369/2018; Cass. S.U. n. 29175/2020), che quanto eccepito dalla convenuta, piuttosto che la ritenuta inesistenza, integri una mera irregolarità non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate nell'articolo 11 della Legge 53/1994 o, al limite una nullità inidonea, per il raggiungimento dello scopo cui era preordinato l'atto ex art. 156 c. 3 c.p.c., a ledere qualsivoglia diritto di difesa, come lo stesso svolgimento delle puntuali, circostanziate ed attenti difese dimostra.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Ugualmente infondata è l'eccezione di "carenza di legittimazione passiva" per essere state parte delle spese di cui si chiede la restituzione a seguito dell'intervenuta estinzione anticipata dei finanziamenti, corrisposte quali provvigioni al proprio agente intermediario **SIG. OMISSIS**.

E tanto afferma in ragione dell'affermata imputabilità di tali spese nel novero di quelle oggetto di restituzione come specificate, nei contratti de quibus, tra le "commissioni istruttoria" ossia "acquisizione e analisi documentazione, liquidazione ed erogazione finanziamento nonché attività di promozione e collocamento finalizzata all'erogazione del finanziamento".

E' evidente, invero, l'identità fra il soggetto di cui si allega, in atto di citazione, la titolarità del rapporto controverso ossia la s.c.p.a. **BANCA**, quale parte contraente ed affermata debitrice dell'importo reclamato in restituzione, e l'ente citato in giudizio.

Questione differente, in quanto non relativa a detta identità bensì al merito è, invece, la verifica dell'affermata insussistenza di detta titolarità, in capo alla convenuta, dell'allegato obbligo restitutorio, verifica da risolversi, per quanto si dirà, in senso negativo.

Ai fini dell'inquadramento dei presupposti soggettivi dell'azione esercitata di cui all'art. 2033 c.c., deve ritenersi accipiens nella fattispecie de qua, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta e conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 4862/2021), la banca convenuta con cui sono stati stipulati i contratti di finanziamento e che ha percepito l'importo di cui si invoca la restituzione.

Non può rilevare la circostanza che, detto importo sia stato riscosso tramite intermediario, i cui rapporti con l'accipiens, il solvens non poteva conoscere, assumendo rilievo gli stessi solamente nei rapporti interni, tanto che la stessa predetta specificazione delle voci componenti le "commissioni istruttoria" richiamata dalla convenuta solamente con notevole sforzo ermeneutico, e comunque, solo in una misura che a parte attrice non poteva chiaramente essere noto, potrebbe consentire di affermare la sussumibilità delle provvigioni al proprio agente fra tali "commissioni".

Risponde, del resto, a un principio generale in tema di rappresentanza volontaria che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante con spendita del nome del rappresentato si producono direttamente nel patrimonio di quest'ultimo.

E, infine, come autorevolmente sancito dal Giudice di legittimità "La ripetizione d'indebito oggettivo, rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, ed è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo di rappresentante, visto che ad ogni effetto è il dominus colui che deve qualificarsi come effettivo accipiens. Ne consegue che deve essere esclusa la legittimazione passiva in proprio del rappresentante in un'azione promossa ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. al fine di ottenere la restituzione di somme versate al medesimo in tale specifica qualità, spettando tale legittimazione esclusivamente al rappresentato" (Cass. n. 9775/2016; Cass. n. 7871/2011; Cass. n. 7510/2011).

Né può sussistere, per concludere sul punto, come invece paventato, alcun significativo danno in capo alla Banca convenuta, atteso lo strumento riconosciuto, a riguardo, dal nostro ordinamento all'art. 125-bis TUB, pur dalla stessa richiamato che, al comma 3 prevede espressamente: "salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito -e qui si ribadisce la già dedotta estraneità del consumatore a detti rapporti- "il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito". Venendo al merito, la domanda è fondata e va, pertanto accolta. Ed invero.

La Corte d Giustizia Europea, con la nota sentenza cd. Lexitor C-383/18 dell'11.9.2019, ha significativamente innovato con riguardo alla materia del rimborso delle spese in caso di estinzione anticipata del contratto di credito.

L'art. 125-sexies del TUB come introdotto nel nostro ordinamento in applicazione della Direttiva n. 2008/48 prevedeva che "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto". Ebbene, con riguardo all'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE che, pressochè parimenti prevede che "Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", la CGUE ha sancito che detta disposizione deve essere interpretata nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del

costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Pertanto, la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dall’ istituto bancario convenuto, ha superato la distinzione fra costi up front che si esaurirebbero con la formalizzazione del contratto di finanziamento e costi recurring che, invece, sarebbero strettamente inerenti l’ esecuzione nel tempo del contratto e costituirebbero gli unici costi, secondo la prospettazione della convenuta, a poter essere restituiti per la quota parte corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra l’ estinzione anticipata e la data di estinzione naturale dei contratti prevista al momento della loro stipula.

Tutti i costi del credito, dunque, correlati o non alla durata residua del contratto, compresi quelli di intermediazione e ad eccezione delle sole spese del notaio, la cui scelta compete al consumatore, sarebbero riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Tali costi vengono specificati dallo stesso art. 121 del TUB che, al comma 1 lett. e), definisce quale “costo totale del credito”: “gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.

E, sulla nozione di “costo totale del credito”, la Corte ha ricordato che esso include “tutti i costi che il consumatore deve pagare a titolo del contratto di credito, di cui è a conoscenza il creditore. Tale disposizione esclude espressamente – come confermato dal considerando 50 della direttiva 2014/14 – soltanto le spese notarili, i costi di registrazione fondiaria per il trasferimento della proprietà del bene immobile, come i costi di registrazione catastale e le tasse associate, nonché le eventuali penali pagabili dal consumatore per l’ inosservanza degli obblighi stabiliti nel contratto di credito”.

E’ vero che l’ art. 11-octies, comma 1 lett. c), D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106 ha sostituito l’ art. 125-sexies del TUB.

Tuttavia, il comma 2 del predetto art. 11-octies ha stabilito che l’ articolo 125-sexies come da esso sostituito si applichi solo ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’ articolo 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’ Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Poiché quest’ ultimo inciso: “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’ Italia” è stato dichiarato incostituzionale dalla Consulta con 263 del 22.12.2022, ne deriva che, come ivi puntualizzato al punto 14.2, “l’ art. 125-sexies c. 1 TUB che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’ entrata in vigore della legge n. 104 del 2021, in virtù dell’ art. 11-sexies c. 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”.

Ora, è noto che il giudice nazionale chiamato a pronunciarsi, come nella fattispecie de qua, in merito ad una controversia rientrante nella sfera di applicazione di una Direttiva, è vincolato alla decisione della Corte sull’ interpretazione della stessa, con l’ unico limite dell’ interpretazione contra legem (cfr. CGUE n. 679/2020).

E come ora avallato dalla Corte Costituzionale, ma ritenuto pacifico anche prima del suo intervento chiarificatore, non sussistevano significativi dubbi in ordine ad un’ interpretazione sistematica della disposizione in esame che, contrariamente a quanto ritenuto dalla società convenuta, consenta di ammettere la retrocedibilità di tutti i costi e non unicamente dei costi recurring.

Va, infatti, debitamente considerato che, al di là del dato meramente letterale, l’ interpretazione di una Direttiva non può prescindere, ai sensi dell’ art. 288 del TFUE, dalla considerazione dello scopo cui essa mira che, con riguardo alla Direttiva n. 2008/48 è, pacificamente, quello di garantire un’ elevata protezione al consumatore, che si trova in una posizione di inferiorità rispetto all’ istituto di credito (cfr. Corte Giustizia C-58/18).

Considerato, infatti, che la qualificazione di costi up front piuttosto che recurring è operata unilateralmente dagli operatori finanziari, è evidente che l’ interpretazione restrittiva invocata dalla convenuta indurrebbe facilmente questi ultimi ad imputare al consumatore costi up front più elevati a fronte di una riduzione al minimo dei costi recurring, finendo con ciò per fornirgli una tutela solamente apparente e non effettiva.

Significativo è, altresì, ai fini del predetto approdo ermeneutico, il disposto dell’ art. 22 c. 3 della Direttiva de qua n. 2008/48 laddove prevede che “Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

l'impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della direttiva stessa".

E' palese che, se non è consentito di aggirare lo scopo della Direttiva attraverso l'impiego di forme particolari di contratti, a fortiori ratione non è ammissibile ottenere il medesimo scopo attraverso la mera interpretazione della Direttiva stessa.

Né può essere condiviso l'assunto della Banca secondo cui la pronuncia resa nel giudizio C-555 della Corte di Giustizia Europea in data 9.2.2023 avrebbe rappresentato un superamento della sentenza Lexitor, sì che dovrebbe ora trovare applicazione l'orientamento giurisprudenziale prevalente in epoca antecedente la sentenza Lexitor e riconoscere, quindi, al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, una riduzione soltanto dei costi recurring e non anche degli up front. Ed invero.

Nel predetto giudizio, la Corte conclude affermando che "l'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito".

Ebbene, è innanzitutto evidente come l'affermare che la Direttiva 2014/17 non osti ad una norma nazionale che escluda la rimborsabilità dei costi diversi dagli interessi e dai costi dipendenti dalla durata del credito nell'ambito del credito immobiliare, significa unicamente che il principio di non rimborsabilità deve essere disciplinato dai singoli Stati membri ed essere in ogni caso sottoposto al controllo degli organi giurisdizionali interni, e non certo operare in automatico, così tout court.

Ma, soprattutto, è evidente come l'intervento della CGUE abbia avuto ad oggetto la direttiva 2014/17/UE, riguardante i mutui ipotecari, e non della direttiva 2008/48/CE, riguardante i crediti ai consumatori, interpretata dalla sentenza Lexitor senza che, come invece ritenuto, la stessa possa trovare ugualmente applicazione in ragione di una "uniformità di trattamento dinanzi a casi sostanzialmente analoghi".

E' sufficiente la semplice lettura della pronuncia de qua per rendersi conto che, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, la Corte tiene ben distinte le peculiarità dell'oggetto delle predette direttive e non giunge affatto alla ritenuta assimilazione delle stesse, sia pur al solo fine della regolamentazione dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del rapporto.

Ed infatti, dà ben dato atto, al punto 18, che "i contratti di credito ai consumatori disciplinati dalla direttiva 2008/48 presenterebbero considerevoli differenze rispetto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o relativi ai beni immobili, disciplinati dalla direttiva 2014/17, atteso che questi ultimi implicano generalmente numerose spese che non dipendono dalla durata del contratto e il cui importo sfuggirebbe al controllo dall'ente creditizio. A tale titolo, il giudice del rinvio menziona, in particolare, le spese relative alla valutazione del bene immobile, all'autenticazione delle firme ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca nel registro catastale e alla domanda di riconoscimento del grado ipotecario in vista di una cessione o di una costituzione in garanzia, nonché quelle relative alla registrazione per la domanda di iscrizione catastale dell'ipoteca".

Prosegue, quindi, puntualizzando che "dai considerando 19 e 20 della direttiva 2014/17 emerge che, per ragioni di certezza del diritto, la direttiva in parola dovrebbe essere coerente con gli altri atti adottati nel settore della protezione dei consumatori, nonché complementare ad essi. Nondimeno, dal considerando 22 di tale direttiva si evince anche che è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato".

Ed ancora, al punto 32 "Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti un tantum più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il



creditore potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32)".

Ed è proprio valorizzando le suddette specificità che, secondo il ragionamento della Corte, è possibile acconsentire ad una legge nazionale che, con riguardo alle ipotesi di estinzione anticipata dei mutui ipotecari, includesse solamente gli interessi ed i costi recurring poiché giustificata, altresì, come già dedotto, dall'esclusione del rischio di comportamento abusivo del creditore, che invece è molto elevato nel caso del credito personale ai consumatori.

Per quanto attiene, infine, all'affermata legittimità delle clausole contrattuali, perché sottoscritte ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con cui la contraente avrebbe riconosciuto che gli importi de quibus non le sarebbero stati restituiti in caso di estinzione anticipata, è sufficiente richiamare, in quanto condivisibile, l'insegnamento della Suprema Corte laddove ha sancito che "una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs 206/2005.

L'art. 33, comma 1 del Codice del Consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Si tratta di una disposizione imperativa tesa a sostituire all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l'uguaglianza tra queste ultime nei contratti in cui è parte il consumatore. Secondo la Corte di Giustizia, tale disposizione deve essere considerata come una norma equivalente alle disposizioni nazionali che occupano, nell'ambito dell'ordinamento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubblico.

Indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto "della natura del bene o del servizio oggetto del contratto".

L'intervento equilibratore del giudice, previsto anche d'ufficio, deve tener conto del sinallagma contrattuale, al fine di evitare che il contratto rimanga privo di causa o determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi da esso derivanti a danno del consumatore. La clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento determina certamente uno squilibrio nel sinallagma contrattuale in danno del consumatore in quanto consente all'ente finanziatore di trattenere somme parametrare all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore (Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, n.19565 in cui questa Corte ha chiarito, in tema di mediazione che, qualora sia previsto in contratto un compenso in misura identica (o vicina) a quella stabilita per l'ipotesi di conclusione dell'affare, il giudice deve stabilire se tale clausola determini uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi delle parti e sia, quindi, vessatoria, ai sensi dell'art. 33, comma 1, Codice del Consumo, salvo che in tale pattuizione non sia chiarito che, in caso di mancata conclusione dell'affare per ingiustificato rifiuto, il compenso sia dovuto per l'attività sino a quel momento esplicata).

Poiché la clausola che esclude il diritto del consumatore al rimborso del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ha natura di clausola abusiva, il giudice ha il dovere di rilevare, anche d'ufficio, la nullità della clausola" (Cass. n. 25977/2023).

Tutto ciò premesso e dedotto, può senz'altro addivenirsi all'invocata restituzione dei costi, così come specificato da parte attrice, poiché ritenuto congruo e unicamente compatibile alla ratio della sentenza Lexitor, sulla base del criterio pro rata temporis; e, quindi, con riguardo al contratto n. xxxx: essendo pari ad € 1.039,37 le spese di istruttoria ed essendo residuo il pagamento del 60% delle rate (72 su 120), l'importo dovuto è pari ad € 623,62 (€ 1.039,37 x 60%); con riguardo, invece, al contratto n. 87404: essendo pari ad € 472,44 le spese di istruttoria ed essendo residuo il pagamento dell' 81,67% delle rate (98 su 120), l'importo dovuto è pari ad € 385,83 (€ 472,44 x 60%) per un totale di € 1.009,45 (623,62 + 385,83) cui vanno aggiunti gli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c..

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

### P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da **SOCIETA'**. nei confronti di **BANCA SCPA**, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

- accertato il diritto dell'attrice al rimborso di quota parte dei costi connessi ai contratti di finanziamento anticipatamente estinti dedotti in giudizio, condanna la s.c.p.a. **BANCA** in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore dell'attrice, nella dedotta qualità, la somma di € 1.009,45 oltre interessi legali dalla domanda ex art. 1284 c. 4 c.c.;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, nella dedotta qualità, delle spese di causa che liquida in € 393,00 di cui € 350,00 per compenso professionale ed € 43,00 per spese non imponibili oltre il rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. n. 55/2014 nella misura del 15%, IVA e CPA come per Legge;
- dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Altamura, lì 25-9-2023

Il Giudice di Pace  
Dott. RAFFAELE MINOIA

EX PARTE